Progr.Num. 505/2016

6) Donini Raffaele

7) Gazzolo Paola

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 11 del mese di aprile

dell' anno 2016 si è riunita nella residenza di via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano Presidente

2) Gualmini Elisabetta Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio Assessore

4) Caselli Simona Assessore

5) Costi Palma Assessore

8) Mezzetti Massimo Assessore

9) Venturi Sergio Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: REG. (UE) N. 1305/2013 - P.S.R. 2014-2020 - MISURA 13 INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE

SOGGETTE A VINCOLI NATURALI - TIPI DI OPERAZIONE 13.1.01 E 13.2.01 (FOCUS AREA P4A) -

Assessore

Assessore

APPROVAZIONE BANDI 2016

Cod.documento GPG/2016/466

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

- e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nella formulazione approvata con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 169 del 15 luglio 2014 e successivamente approvata dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2015)3530 del 26 maggio 2015, di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 636 dell'8 giugno 2015;

Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 1640 del 29 ottobre 2015 con la quale il predetto Programma di Sviluppo Rurale dell'Emilia-Romagna 2014-2020 è stato riformulato nella Versione 2, allegata alla stessa deliberazione, approvata dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2015)9759 del 18 dicembre 2015 di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 10 dell'11 gennaio 2016;

Richiamate:

- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2185 del 21

dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale;

la deliberazione di Giunta regionale n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Atteso:

- che la Misura 13 del P.S.R. 2014-2020 comprende due Tipi di operazione, il Tipo di operazione 13.1.01 "Pagamenti compensativi nelle zone montane" e il Tipo di operazione 13.2.01 "Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi";
- che detta Misura contribuisce al perseguimento della Priorità 4 del medesimo Programma "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" e della Focus Area P4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa";
- che fino all'approvazione di nuove delimitazioni la Misura 13 del P.S.R. 2014-2020 si applica alle seguenti zone:
 - territorio regionale montano classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE (Tipo di operazione 13.1.01);
 - territorio regionale collinare classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE (Tipo di operazione 13.2.01);
- che i Tipi di operazione 13.1.01 e 13.2.01 prevedono una erogazione annuale di indennità per ettaro di superficie agricola al fine di compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata;

Dato atto:

- che il P.S.R. 2014-2020 prevede che la Misura 13 venga attivata con "Bando unico regionale";
- che le risorse attribuite alla Misura 13 per l'intero periodo 2014-2020 ammontano ad Euro 89.872.378,00;
- che il P.S.R. prevede l'attivazione di un bando per ogni annualità di attuazione della programmazione 2014-2020, fatta salva la residua disponibilità di risorse nelle ultime annualità del Programma;
- che la stima delle risorse disponibili consente l'apertura del bando per l'annata 2016 senza limitazioni di copertura;
- che il P.S.R. 2014-2020 non attiva processi selettivi con riguardo alla Misura 13 e prevede di finanziare la totalità delle domande "ammissibili" anche nel caso in cui l'ammontare delle richieste di pagamenti per entrambi i tipi di operazione dovesse risultare eccedente la stima annuale di cui sopra;
- che la già citata Misura 13 è una misura "connessa alla superficie" rientrante nell'ambito di applicazione di cui all'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che per essa si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 809/2014, sue modifiche e integrazioni, in particolare con riguardo ai termini per la presentazione delle domande;

Considerato:

- che per l'annualità 2015 con deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 18 maggio 2015 è stato approvato il bando relativo ai medesimi Tipi di operazione 13.1.01 "Pagamenti compensativi nelle zone montane" e 13.2.01 "Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi" della Misura 13 del P.S.R. 2014-2020;
- che per gli obiettivi perseguiti dalla Misura 13 del P.S.R. 2014-2020 sopra descritti, ed in particolare per l'esigenza di prevenire e contrastare dinamiche di "abbandono" nelle zone soggette a vincoli naturali, è importante poter attivare anche per l'annualità 2016 i Tipi di operazione 13.1.01 e 13.2.01;

Ritenuto pertanto, necessario adottare, i bandi unici regionali per l'annualità 2016 relativi al Tipo di operazione 13.1.01 "Pagamenti compensativi nelle zone montane" e al Tipo

di operazione 13.2.01 "Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi" della Misura 13 nelle formulazioni di cui agli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Acquisite per le vie brevi, agli atti del Servizio Aiuti alle imprese, le individuazioni dei diversi Responsabili dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca in merito ai Responsabili di procedimento;

Ritenuto opportuno procedere all'individuazione dei Responsabili del procedimento amministrativo dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca, delle strutture preposte all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale, nonché degli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti, come riportato nell'Allegato 3 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità aggiornamenti 2016-2018";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di approvare il bando unico regionale per l'annualità 2016 relativo al Tipo di operazione 13.1.01 "Pagamenti compensativi nelle zone montane" della Misura 13 del P.S.R. 2014-2020 nella stesura di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare il bando unico regionale per l'annualità 2016 relativo al Tipo di operazione 13.2.01 "Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi" della Misura 13 del P.S.R. 2014-2020 nella stesura di cui all'Allegato 2 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di individuare i Responsabili del procedimento dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca, le strutture preposte all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale, nonché gli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti, come riportato nell'Allegato 3 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 5) di disporre, altresì, che la scadenza per la presentazione delle domande inerenti ai bandi di cui ai punti 2) e 3) sia fissata al giorno 16 maggio 2016;
- di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Aiuti alle imprese provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

_ _ _ _ _







Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articoli 31 e 32.

MISURA 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Priorità P4 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Focus area 4 Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

TIPO DI OPERAZIONE 13.1.01

PAGAMENTI COMPENSATIVI PER LE ZONE MONTANE

Bando unico regionale - annualità 2016

Indice

- 1. Obiettivi
- 2. Beneficiari
- 3. Condizioni di ammissibilità
- 4. Impegni e superfici associabili a pagamenti per indennità
- 5. Aree di applicazione
- 6. Entità degli aiuti
- 7. Presentazione delle domande
- 8. Dotazione finanziaria
- 9. Istruttoria delle domande
- 10. Modulazione / Degressività
- 11. Controlli e sanzioni
- 12. Condizionalità
- 13. Subentro nell'impegno
- 14. Disposizioni transitorie
- 15. Zone montane (elenco Comuni totalmente o parzialmente compresi in zona montana)
- 16. Inadempimenti a impegni previsioni sanzionatorie
- 17. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha l'obiettivo di attivare, per l'annualità 2016, il Tipo di operazione 13.1.01, "Pagamenti compensativi per le zone montane", del P.S.R. 2014-2020, perseguendo gli obiettivi e le finalità della Misura 13 del medesimo Programma.

I pagamenti compensativi previsti dal Tipo di operazione 13.1.01.

- sono pagamenti erogati annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata;
- contribuiscono al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" e della Focus area P4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa";
- sono volti a prevenire e contrastare dinamiche di "abbandono" garantendo una gestione sostenibile delle risorse e la conservazione della biodiversità e del paesaggio rurale.

2. Beneficiari

Possono beneficiare delle indennità previste dal Tipo di operazione 13.1.01, gli agricoltori in attività, così come definiti nel paragrafo 8.2.12.2 del P.S.R. 2014-2020, che conducono superfici agricole nelle zone montane identificate tali in riferimento all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, svolgendo su di esse attività agricola, così come definita dall'art. 4 paragrafo 1 lett. "c" del Reg. (UE) n. 1307/2013, che comprende

- i. la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli,
- ii. il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione o
- iii. lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 13 devono essere iscritti all'Anagrafe regionale delle aziende agricole con posizione debitamente validata del proprio fascicolo aziendale, così come prescritto dall'art. 4 del D.M. n. 162 del 12 gennaio 2015. Condizione necessaria per tale validazione è la costituzione ed aggiornamento del piano colturale aziendale come indicato all'art. 9 del suddetto D.M. In applicazione dell'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e dell'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, l'aggiornamento del Piano colturale aziendale è condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulla superficie. A tal proposito si precisa che, anche in caso di aggiornamento di fascicolo aziendale preesistente, lo stesso dovrà essere coerente con le previsioni della determina del Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese n. 15462 del 4 dicembre 2012, avente ad oggetto "Regolamento regionale n. 17/2003 - Rideterminazione del contenuto informativo dell'Anagrafe delle aziende agricole e della fonte documentale - ridefinizione allegato A".

Consorzi e proprietà collettive, come da definizioni di cui al paragrafo 8.2.12.2. e/o altre aggregazioni di proprietari, possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se svolgono direttamente, con regolare titolo di conduzione, l'attività agricola nelle superfici oggetto di richiesta di indennità, e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013, e che sono *agricoltori in attività* ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013. Si richiama al riguardo quanto disposto nella circolare AGEA n. ACIU.2016.121 del 1/3/2016, s.m.i..

3. Condizioni di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno è necessario possedere i seguenti requisiti di accesso:

- a) essere agricoltore/imprenditore agricolo "attivo";
- b) condurre terreni agricoli in zona montana (superfici agricole così come definite dall'art. 4 paragrafo 1 lettera "e" del Reg. (UE) n. 1307/2013);
- c) essere beneficiari, per ogni annualità di pagamento delle indennità, di importi non inferiori a complessivi € 250; nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il Tipo di operazione 13.1.01 sia per il Tipo di operazione 13.2.01, ai fini del rispetto della condizione di accesso, è da considerare la somma degli importi richiesti per entrambi i tipi di operazione.

I sopracitati requisiti a) e b) devono essere mantenuti per l'intera durata del *periodo di riferimento per l'impegno di proseguire l'attività agricola nelle zone designate*, inteso come periodo di durata annuale compreso fra il 16 maggio 2016 e il 15 maggio 2017.

4. Impegni e superfici associabili a pagamenti per indennità

I richiedenti pagamenti per indennità compensative si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle aree di cui al successivo paragrafo 5 per l'intera durata del *periodo di riferimento*.

Le particelle per le quali nel periodo di riferimento dell'impegno non è assicurato lo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 4 par.1 lett. "c" del Reg. (UE) n. 1307/2013, ed in particolare dell'attività minima di cui al punto iii) della medesima lettera c), non possono essere considerate nell'assolvimento delle condizioni di ammissibilità e non possono essere computate nel calcolo delle indennità dovute. Per il riconoscimento delle attività di cui sopra si rimanda al contenuto del DM 1420/2015, e delle circolari AGEA nn. ACIU.2015.141 del 20/3/2015, ACIU.2015.425 del 29/9/2015, ACIU.2015.569 del 23/12/2015 e ACIU.2016.161 del 18 marzo 2016, loro modifiche e integrazioni.

Gli agricoltori che chiedono di riconoscere pagamenti per superfici "pascolo con tara" si impegnano a praticare con animali propri l'attività minima di pascolamento e a mantenere il rapporto UBA/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2, ed il numero delle UBA allevate in azienda superiore o uguale a 2 (impegno riferito alla consistenza media nell'anno solare di riferimento della domanda di pagamento).

Per anno solare di riferimento della domanda si intende l'anno solare nel quale è presentata la richiesta di indennità.

Relativamente alle UBA si assume come base di calcolo la sola consistenza zootecnica risultante dalle banche dati ufficiali (BDN) nel suddetto anno solare di riferimento.

Il mancato rispetto di tali impegni si configura come inadempimento, come disciplinato nei successivi paragrafi 11 e 16.

L'impegno di cui sopra inerente ai pascoli con tara non sostituisce gli adempimenti relativi all'attività minima ma è da considerare aggiuntivo. In particolare, si evidenzia che le superfici per le quali viene dichiarata attività di pascolamento possono essere riconosciute ai fini dell'assolvimento dell'impegno e del computo delle indennità unicamente se l'attività soddisfa le condizioni, i carichi e la durata di cui al DM e alle circolari sopra riportate e se la medesima

attività è svolta direttamente dall'azienda richiedente le indennità.

Le particelle oggetto di impegno devono contenere l'indicazione dell'attività minima, praticata attraverso il pascolo o lo sfalcio, sul piano colturale unico, nella sezione "dati aggiuntivi" di ciascuna particella. Le superfici per cui l'attività agricola consiste nell'attività di pascolamento saranno riconosciute ammissibili, purché effettivamente pascolate, solo alle aziende che gestiscono allevamenti censiti in BDN con la tipologia "all'aperto o estensivo" per le categorie di animali bovini, ovicaprini ed equini o equidi.

Le dichiarazioni inerenti alle attività di pascolamento e di sfalcio sono oggetto di specifica attività di controllo a campione da parte di AGREA.

Nei prati non pascolati, per le finalità del presente Tipo di operazione, è possibile riconoscere solo l'attività agricola di sfalcio con asportazione del prodotto, e non quella di trinciatura/triturazione del cotico con rilascio sul terreno dei residui. Per essere riconosciuta, l'attività di sfalcio, come ogni altra attività agricola, deve essere svolta nell'anno di riferimento della richiesta di indennità. Pertanto, in caso di dichiarazione di sfalcio con cadenza biennale le particelle interessate sono elegibili al pagamento di indennità nella sola annualità nella quale è effettuata l'attività.

L'indicazione inerente a particelle oggetto di dichiarazione di attività di pascolamento non computate per i pagamenti delle indennità a motivo della applicazione della "modulazione/degressività" (vedi par. 10) o per scelta dichiarativa (vedi ad esempio l'indisponibilità delle superfici per l'intero periodo di riferimento dell'indennità), è rilevante unicamente in relazione all'ottemperanza e al controllo degli impegni di Condizionalità (par. 12).

Il pascolamento di terzi non è riconosciuto ai fini del computo delle indennità e dell'assolvimento dell'impegno di cui al comma 2 dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

All'impegno di cui al comma 2 dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 1305/2013 non concorrono le particelle impegnate in ritiri dalla produzione in riferimento alla Misura 10 del P.S.R. 2014-2020 (comprese quelle ritirate con analoghe Azioni attivate in precedenti periodi di programmazione) nonché i terreni lasciati a riposo in riferimento all'art. 46 par. 2 lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013.

I beneficiari di pagamenti sono tenuti a mantenere i terreni dichiarati in domanda condotti nel rispetto delle Buone pratiche agricole usuali e nel rispetto delle buone condizioni agronomiche ambientali ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Per pagamenti di indennità relative alla Misura 211 del P.S.R. 2007-2013 per le quali non sia concluso il periodo di impegno continuativo di 5 anni relativo al proseguimento dell'attività agricola, si rimanda al successivo paragrafo 14 *Disposizioni transitorie*.

Fatto salvo il caso di subentro "totale" di impegno (vedi par. 13) una particella che non è condotta per l'intero *periodo di riferimento per l'impegno* non può essere computata nel pagamento delle indennità. Al riguardo, si evidenzia che in fase di compilazione delle domande è prevista la possibilità di omettere dal computo dei pagamenti le particelle per le quali il richiedente prevede che possa non essere garantita la conduzione per l'intero periodo considerato.

Inoltre, nel rispetto delle condizioni poste dall'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 una domanda di pagamento può essere ritirata, in tutto o in parte in qualsiasi momento.

5. Aree di applicazione

La delimitazione delle aree di applicazione è definita ai paragrafi 8.1. e 8.2.12.3.1.1 del P.S.R. 2014-2020; l'elenco dei Comuni parzialmente o totalmente ricompresi nelle zone montane è riportato nel successivo paragrafo 15. Fino all'approvazione di nuove delimitazioni il Tipo di operazione 13.1.01 si applica al territorio regionale montano classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE.

La Misura 13 intende promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio delle aree svantaggiate della Regione Emilia-Romagna; non sono pertanto eleggibili a pagamento particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

6. Entità degli aiuti

L'importo unitario delle indennità, per ogni annualità e per ettaro di superficie agricola (così come definita dall'art. 4 paragrafo 1 lett. "e" del Reg. (UE) n. 1307/2013), condotta nelle zone montane identificate tali in riferimento all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è pari a **Euro 150** per ettaro.

I "Pascoli con tara" possono essere computati per il pagamento di indennità esclusivamente nelle aziende zootecniche, a condizione che venga su di essi effettivamente praticata con animali propri l'attività minima di pascolamento e se i richiedenti si impegnano a mantenere il rapporto UBA/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2, ed il numero delle UBA allevate in azienda superiore o uguale a 2.

Per pascoli con tara si intendono i pascoli con presenza di alberi e/o cespugli e/o piccoli arbusti e/o roccia affiorante diffusa, in misura non superiore al 20% (pascoli con tara non superiore al 20%) e pascoli con tara in misura compresa tra il 20% e il 50% della superficie (pascoli con tara non superiore al 50%).

Le superfici "pascolo con tara" su cui non viene esercitata l'attività minima di pascolamento definita ai sensi dei Decreti Ministeriali n. 65134 del 18 novembre 2014 e n. 1420 del 26 febbraio 2015, loro modifiche e integrazioni, saranno considerate superfici non ammissibili al pagamento.

Anche i terreni ritirati dalla produzione e/o messi a riposo e quelli relativi ai prati non pascolati e non oggetto sfalcio con asportazione nell'anno di riferimento della richiesta di indennità, per quanto al precedente punto 4, non sono considerati nel computo dei pagamenti.

Codici per castagneti

L'art. 52 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestali vigenti sono il riferimento per definire le operazioni colturali che contraddistinguono i castagneti da frutto in produzione (P.F.R. dell'Emilia-Romagna). Si evidenzia che a differenza di altre coltivazioni le ordinarie operazioni inerenti alla castanicoltura da frutto possono avere una cadenza periodica non necessariamente annuale.

• Codici per terreni dichiarabili SAU (Superficie Agricola Utilizzata)

Sono considerate SAU le aree con soprassuoli a presenza esclusiva o prevalente di specie del genere Castanea, unicamente alle seguenti condizioni:

- a) per struttura e fisionomia dei soprassuoli è verificabile la prevalente copertura di piante del genere Castanea allevate da frutto,
- b) la copertura e il terreno sono oggetto nell'anno di riferimento delle indennità di ordinaria attività di coltivazione (come da art. 52 delle PMPF),
- c) la superficie dichiarata "castagneto da frutto" interessata da copertura di piante allevate da frutto oggetto di ordinaria attività di coltivazione non presenta significative soluzioni di

continuità (una soluzione di continuità è significativa quando l'area interessata deve essere considerata come differente singolo utilizzo).

Il codice per i castagneti da frutto in produzione nell'anno di riferimento è 1047 "castagno da mensa", con specifica annotazione "in produzione/PMPF" nel campo dati aggiuntivi. Le particelle così dichiarate nelle domande di sostegno e/o pagamento sono ammissibili ai sostegni per misure o operazioni che ammettono pagamenti per castagneti da frutto, se tale indicazione rispetta le condizioni sopra riportate, è verificata conforme in sede di controllo delle dichiarazioni dei piani colturali, e non configura una falsa dichiarazione (vedi anche Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio n. 49783 del 16 ottobre 2012). La semplice raccolta del prodotto (castagna o anche marrone) non è sufficiente a qualificare "agricola" una data superficie.

• Codici per terreni dichiarabili Superfici agricole non in produzione nell'annualità di riferimento (cod.2.05.01 Reg.(CE) n. 1200/2009)

Sono considerate Superfici agricole non in produzione nell'annualità di riferimento:

- a) le superfici già agricole che nel corso dell'anno di riferimento sono "non utilizzate", non soggette cioè a ordinaria attività colturale a cadenza annuale o pluriennale (il codice per il caso in questione è 1047 "castagno da mensa" con specifica annotazione "non utilizzato" nel campo dati aggiuntivi);
- b) i castagneti in fase di allevamento il codice per il caso in questione è 1047 "castagno da mensa" con specifica annotazione "in allevamento".

Tali superfici permangono non in produzione fino alla ripresa dell'attività minima e/o della produzione ovvero, (per il caso a)) fino al riconoscimento della loro naturale o indotta evoluzione in superficie forestale.

Le particelle dichiarate "non utilizzate" non sono ammissibili ai sostegni per misure o operazioni che ammettono pagamenti per castagneti da frutto, restano ammissibili quelle dichiarate "in allevamento";

Codici per boschi di castagno

Sono considerate Superfici Forestali le aree nelle quali le specie del genere Castanea sono coltivate con criteri selvicolturali o comunque abbandonate alla naturale evoluzione (presenza prevalente di copertura diversa da specie del genere Castanea e/o di rinnovazione gamica e agamica di esemplari non innestati e/o non allevati e/o non potati e comunque in tutti i casi nei quali la mancata effettuazione di ordinarie pulizie secondo le tecniche dell'arboricoltura da frutto abbia determinato la prevalente affermazione di una copertura riconoscibile bosco).

I codici considerati appropriati per dette superficie sono i seguenti: 1746 Castagno, 1966 Castagno, EFA, 1967 Castagno da legno EFA e i codici comunque denominati Bosco non riconducibili a soprassuoli di conifere o a singole specie di latifoglie diverse da quelle del genere Castanea. Tali superfici non sono ammissibili ai sostegni per misure o operazioni che ammettono pagamenti per castagneti da frutto.

La semplice raccolta di prodotti non legnosi (frutti di bosco e sottobosco, funghi e tartufi) da superfici boscate, non è motivo sufficiente per qualificare e dichiarare le particelle interessate SA (superficie agricola) e non SF (superficie forestale) in domande di sostegno.

7. Presentazione delle domande

Le *domande di sostegno* inerenti a pagamenti compensativi per le zone montane hanno anche valenza di *domande di pagamento* (domande di sostegno/pagamento).

In applicazione dell'art. 67, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, per i Tipi di operazione afferenti alle misure cosiddette "a superficie", sono da valere i termini di presentazione delle domande fissati all'art. 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Per quanto sopra, la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento e per le modifiche è pertanto fissata al giorno 16 maggio 2016.

Sono comunque applicabili alla Misura 13 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, fermi restando i termini massimi e le penalità previste nel medesimo articolo.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento.

I richiedenti possono escludere dal computo delle indennità le superfici per le quali non hanno la disponibilità per il *periodo di riferimento per l'impegno di proseguire l'attività agricola nelle zone designate*.

Le domande inerenti a pagamenti compensativi per le "zone montane" (al pari delle eventuali relative modifiche) dovranno pervenire ai Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca competenti per l'istruttoria di ammissibilità, compilate secondo le specifiche procedure operative di presentazione delle domande definite da AGREA.

8. Dotazione finanziaria

Come da paragrafo 10.3.8. del P.S.R. 2014-2020, le risorse attribuite alla Misura 13 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 ammontano ad Euro 89.872.378,00.

La stima delle richieste di pagamenti per entrambe le tipologie di operazione 13.1.01 e 13.2.01 a valere sull'annualità 2016 ammonta complessivamente a 19 milioni di Euro.

Vista la esplicita previsione del P.S.R. 2014-2020 di non attivare processi selettivi con riguardo alla Misura 13, si procederà al finanziamento di tutte le domande ritenute "ammissibili" anche nel caso in cui l'ammontare delle richieste di pagamenti, complessiva per entrambe le tipologie di operazione, dovesse eccedere la stima annuale sopra individuata.

9. Istruttoria delle domande

Con riferimento alle attività di cui all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013, il controllo amministrativo sulle domande di sostegno/pagamento ai fini della ammissibilità e della concessione del sostegno è effettuato dai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca.

Per richieste inerenti a superfici ricadenti in territori di più Servizi Territoriali si farà riferimento, per la ricezione e l'istruttoria alla rilevanza in termine di estensione delle superfici computate per i pagamenti.

Ogni Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca provvederà:

- a. alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b. all'istruttoria di ammissibilità, alla quantificazione degli importi ed ai necessari controlli;
- c. a definire gli esiti delle istruttorie di ammissibilità sul Sistema Operativo delle Pratiche (SOP) di AGREA;
- d. all'approvazione di un elenco delle domande ammesse e alla concessione delle indennità, nell'atto verranno indicate anche le istanze non ammissibili;
- e. agli obblighi di comunicazione degli esiti delle domande tramite pubblicazione sul BURERT.

E' esclusa ogni altra comunicazione formale, restano fermi in capo ai Servizi di cui sopra gli ulteriori obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

I responsabili del procedimento per la fase di competenza dei Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca sono individuati nell'allegato n. 3 dell'atto di approvazione del presente bando.

I Servizi dovranno completare il procedimento istruttorio con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e la concessione delle indennità entro il 15 novembre 2016.

Il termine di cui sopra è differibile per giustificati motivi con atto del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca.

Per le istanze ritenute non ammissibili il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, nei termini, e ai sensi della normativa in materia di procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

10. Modulazione / Degressività

La modulazione del premio corrisposto al beneficiario avverrà secondo i seguenti criteri:

- per aziende con superficie a premio inferiore o uguale a 20 ha, erogazione del 100% del sostegno/ha di SAU previsto;
- per aziende con superficie a premio superiore a 20 ha e inferiore o uguale a 30 ha, il sostegno/ha previsto è ridotto del 20% per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha;
- per aziende con superficie a premio superiore a 30 ha il sostegno/ha previsto, per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha e fino a 30 ha è ridotto del 20% e per quella eccedente i 30 ettari è ridotto del 30%;
- il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 ha.

La degressività dei premi, nell'ambito di ciascuna azienda, sarà applicata prima sulle superfici eccedenti ciascuno scaglione ubicate nel territorio soggetto a vincoli naturali significativi, diverso dalle zone montane (Tipo di operazione 13.2.01), e successivamente su quelle ricadenti nei territori montani (Tipo di operazione 13.1.01).

11. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013,
- dal Reg. (UE) n. 640/2014,
- dal Reg. (UE) n. 809/2014,
- dal D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016, s.m.i.,
- dalle Tabelle di cui al successivo paragrafo 16,
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle *misure a premio per superfici ed animali*.

La perdita dei requisiti di accesso di cui al paragrafo 3 determina la decadenza dalla concessione del sostegno e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi.

La cessazione completa dell'attività agricola nelle zone designate prima del termine del periodo di impegno, fatti salvi i casi di subentro di cui al successivo paragrafo 13 o i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'art. 47 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013, configura un inadempimento essenziale che comporta la decadenza della concessione del sostegno e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi.

Per i beneficiari di indennità che hanno richiesto pagamenti per superfici "pascolo con tara", la mancata ottemperanza alla pratica minima di pascolamento con animali propri si configura

quale difformità dichiarativa rispetto alla domanda, con conseguente applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 19 del Reg. (UE) n. 640/2014. Ugualmente si procederà qualora controlli di superficie o "in loco" evidenzino condizioni che, come da presente bando, non concorrono all'assolvimento dell'impegno di cui al comma 2 dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 1305/2013 in particelle oggetto di richiesta di pagamento di indennità.

La mancata osservanza dell'impegno del mantenimento del rapporto UBA/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2, e del numero delle UBA allevate in azienda superiore o uguale a 2 (impegno riferito alla consistenza media nell'anno solare di riferimento della domanda di pagamento) configura sia difformità dichiarativa rispetto alla domanda, con conseguente applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 19 del Reg. (UE) n. 640/2014 nonché inadempimento all'impegno ai sensi dell'art. 35 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 640/2014 con conseguente applicazione delle riduzioni secondo gli indici di cui al successivo paragrafo 16.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

12. Condizionalità

I beneficiari del Tipo di operazione 13.1.01, sono tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità per l'anno 2016 si richiamano anche il D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016, s.m.i., e gli atti regionali pertinenti a valere per la medesima annualità, loro modifiche e integrazioni.

13. Subentro nell'impegno

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso".

Come già previsto al paragrafo 11, se in caso di cessione <u>totale</u> dei terreni dichiarati in una domanda di indennità, non avviene il subentro, salvo documentati casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, si configura un inadempimento essenziale che comporta in capo al beneficiario la decadenza della concessione del sostegno e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi.

La cessione parziale di particelle richieste a pagamento prima della scadenza del periodo di riferimento per l'impegno non consente il subentro e, fatto salvo quanto previsto all'art. 15 del Reg. (UE) n. 640/2014, configura una difformità dichiarativa rispetto alla domanda, con conseguente applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 19 del Reg. (UE) n. 640/2014.

In considerazione della valenza annuale della domanda di sostegno/pagamento per la Misura 13 del P.S.R. 2014-2020, fatti salvi i casi di successione per decesso, il subentro disciplinato nel presente paragrafo riguarda unicamente il subentro negli impegni e non il subentro nei benefici. Pertanto il pagamento, in caso di cessione totale dell'azienda sarà comunque erogato al cedente,

fermi restando la sussistenza dei requisiti di accesso da parte del nuovo soggetto subentrante e le ulteriori condizioni di seguito descritte:

- gli importi dovuti per l'annualità di riferimento possono essere ricalcolati in esito alle modifiche prodotte dalla cessione,
- per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del *periodo di riferimento*; fatti salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Nel caso in cui un subentrante non porti a termine l'impegno relativo al proseguimento dell'attività agricola il cedente non potrà percepire l'indennità per il periodo di riferimento non concluso ed è tenuto alla restituzione degli eventuali pagamenti già erogati per tale periodo.

In relazione alla cessione si dovrà procedere come di seguito indicato.

Il soggetto subentrante che intende proseguire un impegno di mantenimento dell'attività agricola originariamente assunto da altro beneficiario prima della scadenza del *periodo di riferimento per l'impegno di proseguire l'attività agricola nelle zone designate*, deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'"Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento Regionale n. 17 del 15 settembre 2003.

Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare al Servizio Territoriale competente una domanda di subentro di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet http://agrea.regione.emilia-romagna.it, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. n. 17/2003.

Ovvero, in alternativa:

Il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare al Servizio Territoriale competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. n. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

14. Disposizioni transitorie

Il Reg. (UE) n. 1305/2013 non ha riproposto nel periodo 2014-2020, l'impegno di proseguimento dell'attività agricola come in precedenza previsto dal Reg. (CE) n. 1698/2005. Infatti nel P.S.R. 2007-2013 l'impegno era di minimo 5 anni continuativi dalla prima domanda di indennità, ora l'impegno ha durata annuale.

Può quindi verificarsi il caso di beneficiari che nel 2016 chiedono un pagamento relativamente alla Misura 13 del nuovo Programma, non avendo ancora concluso il periodo di 5 anni del precedente Programma.

Nel caso sopra citato la domanda per la nuova Misura 13 è ammissibile, ma i precedenti impegni non ancora conclusi devono essere terminati secondo le disposizioni del P.S.R. 2007-2013. Solo i beneficiari che hanno presentato domanda di aiuto per la prima volta relativamente alle indennità della Misura 211 nel 2014 sono esentati dal proseguire dette obbligazioni secondo il precedente Programma.

Con riferimento al paragrafo 3 ultimo comma dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 e all'art. 17 del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016, si evidenzia che fra gli inadempimenti di cui alla tabella del successivo paragrafo 16, non sussistono inadempimenti "*analoghi*" a quelli compresi nella deliberazione di Giunta regionale n. 1107/2011 inerenti alla ex Misura 211.

15. Zone montane (elenco Comuni totalmente o parzialmente compresi in zona montana)

Fino all'approvazione di nuove delimitazioni il Tipo di operazione 13.1.01 si applica al territorio regionale montano classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE.

Post			Γ		
STAT PROV COMUNE T - totale T - T - T - T T - T T - T T - T T - T T - T T - T T	codice	DD OI	COMPT	delimitazione	12 D: 0(0/55/GED
33005 PC BETTOLA		PROV	COMUNE		art.3 Dir 268//5/CEE e succ.
33005 PC GOBBIO	33004	PC	RETTOLA		nar 3
33015 PC CERIGNALE					·
33016 PC COLI	_			+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
33017 PC CORTE BRUGNATELLA T par.3				+ +	•
33019					•
33020 PC FERRIERE	_				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
33028 PC MORFASSO					•
33030 PC OTTONE					•
33038 PC RIVERGARO P par.3					•
33043 PC TRAVO P par.3					•
33047 PC ZERBA					•
34001 PR ALBARETO	-				•
34002 PR BARDI					·
34003 PR BEDONIA					•
34004 PR BERCETO T par.3 34005 PR BORE T par.3 34006 PR BORGO VAL DI TARO T par.3 34001 PR CORNIGLIO T par.3 34011 PR CORNIGLIO T par.3 34012 PR CORNIGLIO T par.3 34013 PR FELINO P par.3 34014 PR FORNOVO DI TARO P par.3 34018 PR LANGHIRANO P par.3 34019 PR LESIGNANO DE BAGNI P par.3 34022 PR MONCHIO DELLE CORTI T par.3 34024 PR NEVIANO DEGLI ARDUINI T par.3 34028 PR PALANZANO T par.3 34031 PR SALA BAGANZA P par.3 34032 PR SALE ABGANZA P par.3 34033					•
34005 PR BORE T par.3 34006 PR BORGO VAL DI TARO T par.3 34008 PR CALESTANO T par.3 34011 PR COMPIANO T par.3 34012 PR CORNIGLIO T par.3 34013 PR FELINO P par.3 34017 PR FORNOVO DI TARO P par.3 34018 PR LANGHIRANO P par.3 34019 PR LESIGNANO DE BAGNI P par.3 34019 PR LESIGNANO DE BAGNI P par.3 34022 PR MONCHIO DELLE CORTI T par.3 34024 PR NEVIANO DEGLI ARDUINI T par.3 34024 PR PALANZANO T par.3 34031 PR PELLEGRINO PARMENSE T par.3 34035 PR SOLI BAGANZA P par.3 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>•</td></td<>					•
34006 PR BORGO VAL DI TARO T par.3 34008 PR CALESTANO T par.3 34011 PR COMPIANO T par.3 34012 PR CORNIGLIO T par.3 34013 PR FELINO P par.3 34017 PR FORNOVO DI TARO P par.3 34018 PR LANGHIRANO P par.3 34019 PR LESIGNANO DE BAGNI P par.3 34022 PR MONCHIO DELLE CORTI T par.3 34024 PR NEVIANO DEGLI ARDUINI T par.3 34026 PR PALANZANO T par.3 34028 PR PELLEGRINO PARMENSE T par.3 34031 PR SALA BAGANZA P par.3 34035 PR SOLIGNANO T par.3 34038 PR TERENZO T par.3 34040				+	·
34008 PR CALESTANO T par.3 34011 PR COMPIANO T par.3 34012 PR CORNIGLIO T par.3 34013 PR FELINO P par.3 34018 PR FORNOVO DI TARO P par.3 34018 PR LANGHIRANO P par.3 34019 PR LESIGNANO DE BAGNI P par.3 34029 PR MONCHIO DELLE CORTI T par.3 34024 PR NEVIANO DEGLI ARDUINI T par.3 34025 PR PALANZANO T par.3 34028 PR PELLEGRINO PARMENSE T par.3 34031 PR SALA BAGANZA P par.3 34035 PR SOLIGNANO T par.3 34039 PR TEZANO VAL PARMA T par.3 34040 PR TORNOLO T par.3 34044<					•
34011 PR COMPIANO T par.3 34012 PR CORNIGLIO T par.3 34013 PR FELINO P par.3 34017 PR FORNOVO DI TARO P par.3 34018 PR LANGHIRANO P par.3 34019 PR LESIGNANO DE BAGNI P par.3 34022 PR MONCHIO DELLE CORTI T par.3 34024 PR NEVIANO DEGLI ARDUINI T par.3 34026 PR PALANZANO T par.3 34028 PR PELLEGRINO PARMENSE T par.3 34031 PR SOLIGNANO T par.3 34035 PR SOLIGNANO T par.3 34039 PR TERENZO T par.3 34040 PR TORNOLO T par.3 34044 PR VARSI T par.3 34046 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>•</td></td<>					•
34012 PR CORNIGLIO T par.3 34013 PR FELINO P par.3 34017 PR FORNOVO DI TARO P par.3 34018 PR LANGHIRANO P par.3 34019 PR LESIGNANO DE BAGNI P par.3 34022 PR MONCHIO DELLE CORTI T par.3 34024 PR NEVIANO DEGLI ARDUINI T par.3 34026 PR PALANZANO T par.3 34028 PR PELLEGRINO PARMENSE T par.3 34031 PR SALA BAGANZA P par.3 34031 PR SALA BAGANZA P par.3 34033 PR TERENZO T par.3 34038 PR TERENZO T par.3 34040 PR TORNOLO T par.3 34044 PR VALMOZZOLA T par.3 35003					·
34013 PR FELINO P par.3 34017 PR FORNOVO DI TARO P par.3 34018 PR LANGHIRANO P par.3 34019 PR LESIGNANO DE BAGNI P par.3 34022 PR MONCHIO DELLE CORTI T par.3 34022 PR MONCHIO DELLE CORTI T par.3 34024 PR NEVIANO DEGLI ARDUINI T par.3 34026 PR PALANZANO T par.3 34028 PR PELLEGRINO PARMENSE T par.3 34031 PR SALA BAGANZA P par.3 34035 PR SOLIGNANO T par.3 34038 PR TERENZO T par.3 34040 PR TORNOLO T par.3 34044 PR VALMOZZOLA T par.3 34045 PR VARSI T par.3 35001 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>•</td>					•
34017 PR FORNOVO DI TARO P par.3 34018 PR LANGHIRANO P par.3 34019 PR LESIGNANO DE BAGNI P par.3 34021 PR MONCHIO DELLE CORTI T par.3 34024 PR NEVIANO DEGLI ARDUINI T par.3 34025 PR PALANZANO T par.3 34028 PR PELLEGRINO PARMENSE T par.3 34031 PR SALA BAGANZA P par.3 34035 PR SOLIGNANO T par.3 34038 PR TERENZO T par.3 34040 PR TORNOLO T par.3 34044 PR VALMOZZOLA T par.3 34045 PR VARSI T par.3 35003 RE BAISO T par.3 35001 RE CARPINETI T par.3 35011				+	•
34018 PR LANGHIRANO P par.3 34019 PR LESIGNANO DE BAGNI P par.3 34022 PR MONCHIO DELLE CORTI T par.3 34024 PR NEVIANO DEGLI ARDUINI T par.3 34026 PR PALANZANO T par.3 34028 PR PELLEGRINO PARMENSE T par.3 34031 PR SALA BAGANZA P par.3 34035 PR SOLIGNANO T par.3 34038 PR TERENZO T par.3 34039 PR TIZZANO VAL PARMA T par.3 34040 PR TORNOLO T par.3 34044 PR VARANO DE MELEGARI T par.3 34045 PR VARSI T par.3 35007 RE BUSANA T par.3 35011 RE CARPINETI T par.3 35013 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>+ +</td> <td>•</td>				+ +	•
34019 PR LESIGNANO DE BAGNI P par.3 34022 PR MONCHIO DELLE CORTI T par.3 34024 PR NEVIANO DEGLI ARDUINI T par.3 34026 PR PALANZANO T par.3 34028 PR PELLEGRINO PARMENSE T par.3 34031 PR SALA BAGANZA P par.3 34031 PR SALA BAGANZA P par.3 34035 PR SOLIGNANO T par.3 34038 PR TERENZO T par.3 34039 PR TIZZANO VAL PARMA T par.3 34040 PR TORNOLO T par.3 34044 PR VALMOZZOLA T par.3 34045 PR VARANO DE MELEGARI T par.3 35003 RE BAISO T par.3 35011 RE CARPINETI T par.3 3					-
34022 PR MONCHIO DELLE CORTI T par.3 34024 PR NEVIANO DEGLI ARDUINI T par.3 34026 PR PALANZANO T par.3 34028 PR PELLEGRINO PARMENSE T par.3 34031 PR SALA BAGANZA P par.3 34035 PR SOLIGNANO T par.3 34038 PR TERENZO T par.3 34039 PR TIZZANO VAL PARMA T par.3 34040 PR TORNOLO T par.3 34044 PR VALMOZZOLA T par.3 34045 PR VARSI T par.3 35003 RE BAISO T par.3 35007 RE BUSANA T par.3 35011 RE CARPINETI T par.3 35018 RE CASINA T par.3 35018 RE					•
34024 PR NEVIANO DEGLI ARDUINI T par.3 34026 PR PALANZANO T par.3 34028 PR PELLEGRINO PARMENSE T par.3 34031 PR SALA BAGANZA P par.3 34035 PR SOLIGNANO T par.3 34038 PR TERENZO T par.3 34039 PR TIZZANO VAL PARMA T par.3 34040 PR TORNOLO T par.3 34044 PR VALMOZZOLA T par.3 34045 PR VARANO DE MELEGARI T par.3 34046 PR VARSI T par.3 35007 RE BAISO T par.3 35011 RE CARPINETI T par.3 35012 RE CASINA T par.3 35018 RE CANOSSA T par.3 35019 RE					•
34026 PR PALANZANO T par.3 34028 PR PELLEGRINO PARMENSE T par.3 34031 PR SALA BAGANZA P par.3 34035 PR SOLIGNANO T par.3 34038 PR TERENZO T par.3 34039 PR TIZZANO VAL PARMA T par.3 34040 PR TORNOLO T par.3 34044 PR VALMOZZOLA T par.3 34045 PR VARSI T par.3 35003 RE BAISO T par.3 35007 RE BUSANA T par.3 35011 RE CARPINETI T par.3 35012 RE CASINA T par.3 35018 RE CASTELNUOVO NE MONTI T par.3 35019 RE COLLAGNA T par.3 35031 RE R					-
34028 PR PELLEGRINO PARMENSE T par.3 34031 PR SALA BAGANZA P par.3 34035 PR SOLIGNANO T par.3 34038 PR TERENZO T par.3 34039 PR TIZZANO VAL PARMA T par.3 34040 PR TORNOLO T par.3 34044 PR VALMOZZOLA T par.3 34045 PR VARANO DE MELEGARI T par.3 35003 RE BAISO T par.3 35007 RE BUSANA T par.3 35011 RE CARPINETI T par.3 35013 RE CASINA T par.3 35018 RE CANOSSA T par.3 35019 RE COLLAGNA T par.3 35031 RE RAMISETO T par.3 35041 RE VE					-
34031 PR SALA BAGANZA P par.3 34035 PR SOLIGNANO T par.3 34038 PR TERENZO T par.3 34039 PR TIZZANO VAL PARMA T par.3 34040 PR TORNOLO T par.3 34044 PR VALMOZZOLA T par.3 34045 PR VARANO DE MELEGARI T par.3 35003 RE BAISO T par.3 35007 RE BUSANA T par.3 35011 RE CARPINETI T par.3 35013 RE CASINA T par.3 35016 RE CASTELNUOVO NE MONTI T par.3 35019 RE COLLAGNA T par.3 35025 RE LIGONCHIO T par.3 35041 RE TOANO T par.3 35044 RE VI					<u>'</u>
34035 PR SOLIGNANO T par.3 34038 PR TERENZO T par.3 34039 PR TIZZANO VAL PARMA T par.3 34040 PR TORNOLO T par.3 34044 PR VALMOZZOLA T par.3 34045 PR VARANO DE MELEGARI T par.3 34046 PR VARSI T par.3 35003 RE BAISO T par.3 35007 RE BUSANA T par.3 35011 RE CARPINETI T par.3 35013 RE CASINA T par.3 35016 RE CASTELNUOVO NE MONTI T par.3 35018 RE CANOSSA T par.3 35019 RE COLLAGNA T par.3 35031 RE RAMISETO T par.3 35041 RE VETTO <td></td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td>•</td>				_	•
34038 PR TERENZO T par.3 34039 PR TIZZANO VAL PARMA T par.3 34040 PR TORNOLO T par.3 34044 PR VALMOZZOLA T par.3 34045 PR VARANO DE MELEGARI T par.3 34046 PR VARSI T par.3 35003 RE BAISO T par.3 35007 RE BUSANA T par.3 35011 RE CARPINETI T par.3 35013 RE CASINA T par.3 35016 RE CASTELNUOVO NE MONTI T par.3 35018 RE CANOSSA T par.3 35019 RE COLLAGNA T par.3 35025 RE LIGONCHIO T par.3 35041 RE TOANO T par.3 35042 RE VETTO					-
34039 PR TIZZANO VAL PARMA T par.3 34040 PR TORNOLO T par.3 34044 PR VALMOZZOLA T par.3 34045 PR VARANO DE MELEGARI T par.3 34046 PR VARSI T par.3 35003 RE BAISO T par.3 35007 RE BUSANA T par.3 35011 RE CARPINETI T par.3 35013 RE CASINA T par.3 35016 RE CASTELNUOVO NE MONTI T par.3 35018 RE CANOSSA T par.3 35019 RE COLLAGNA T par.3 35025 RE LIGONCHIO T par.3 35041 RE TOANO T par.3 35042 RE VETTO T par.3 35044 RE VIANO				+	·
34040 PR TORNOLO T par.3 34044 PR VALMOZZOLA T par.3 34045 PR VARANO DE MELEGARI T par.3 34046 PR VARSI T par.3 35003 RE BAISO T par.3 35007 RE BUSANA T par.3 35011 RE CARPINETI T par.3 35013 RE CASINA T par.3 35016 RE CASTELNUOVO NE MONTI T par.3 35018 RE CANOSSA T par.3 35019 RE COLLAGNA T par.3 35025 RE LIGONCHIO T par.3 35041 RE TOANO T par.3 35042 RE VETTO T par.3 35044 RE VIANO T par.3				+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
34044 PR VALMOZZOLA T par.3 34045 PR VARANO DE MELEGARI T par.3 34046 PR VARSI T par.3 35003 RE BAISO T par.3 35007 RE BUSANA T par.3 35011 RE CARPINETI T par.3 35013 RE CASINA T par.3 35016 RE CASTELNUOVO NE MONTI T par.3 35018 RE CANOSSA T par.3 35019 RE COLLAGNA T par.3 35025 RE LIGONCHIO T par.3 35041 RE RAMISETO T par.3 35042 RE VETTO T par.3 35044 RE VIANO T par.3					·
34045 PR VARANO DE MELEGARI T par.3 34046 PR VARSI T par.3 35003 RE BAISO T par.3 35007 RE BUSANA T par.3 35011 RE CARPINETI T par.3 35013 RE CASINA T par.3 35016 RE CASTELNUOVO NE MONTI T par.3 35018 RE CANOSSA T par.3 35019 RE COLLAGNA T par.3 35025 RE LIGONCHIO T par.3 35041 RE RAMISETO T par.3 35042 RE VETTO T par.3 35044 RE VIANO T par.3				+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	·
34046 PR VARSI T par.3 35003 RE BAISO T par.3 35007 RE BUSANA T par.3 35011 RE CARPINETI T par.3 35013 RE CASINA T par.3 35016 RE CASTELNUOVO NE MONTI T par.3 35018 RE CANOSSA T par.3 35019 RE COLLAGNA T par.3 35025 RE LIGONCHIO T par.3 35031 RE RAMISETO T par.3 35041 RE TOANO T par.3 35042 RE VETTO T par.3 35044 RE VIANO T par.3					
35003 RE BAISO T par.3 35007 RE BUSANA T par.3 35011 RE CARPINETI T par.3 35013 RE CASINA T par.3 35016 RE CASTELNUOVO NE MONTI T par.3 35018 RE CANOSSA T par.3 35019 RE COLLAGNA T par.3 35025 RE LIGONCHIO T par.3 35031 RE RAMISETO T par.3 35041 RE TOANO T par.3 35042 RE VETTO T par.3 35044 RE VIANO T par.3				+	-
35007 RE BUSANA T par.3 35011 RE CARPINETI T par.3 35013 RE CASINA T par.3 35016 RE CASTELNUOVO NE MONTI T par.3 35018 RE CANOSSA T par.3 35019 RE COLLAGNA T par.3 35025 RE LIGONCHIO T par.3 35031 RE RAMISETO T par.3 35041 RE TOANO T par.3 35042 RE VETTO T par.3 35044 RE VIANO T par.3					-
35011 RE CARPINETI T par.3 35013 RE CASINA T par.3 35016 RE CASTELNUOVO NE MONTI T par.3 35018 RE CANOSSA T par.3 35019 RE COLLAGNA T par.3 35025 RE LIGONCHIO T par.3 35031 RE RAMISETO T par.3 35041 RE TOANO T par.3 35042 RE VETTO T par.3 35044 RE VIANO T par.3					•
35013 RE CASINA T par.3 35016 RE CASTELNUOVO NE MONTI T par.3 35018 RE CANOSSA T par.3 35019 RE COLLAGNA T par.3 35025 RE LIGONCHIO T par.3 35031 RE RAMISETO T par.3 35041 RE TOANO T par.3 35042 RE VETTO T par.3 35044 RE VIANO T par.3				+	-
35016 RE CASTELNUOVO NE MONTI T par.3 35018 RE CANOSSA T par.3 35019 RE COLLAGNA T par.3 35025 RE LIGONCHIO T par.3 35031 RE RAMISETO T par.3 35041 RE TOANO T par.3 35042 RE VETTO T par.3 35044 RE VIANO T par.3				+	•
35018 RE CANOSSA T par.3 35019 RE COLLAGNA T par.3 35025 RE LIGONCHIO T par.3 35031 RE RAMISETO T par.3 35041 RE TOANO T par.3 35042 RE VETTO T par.3 35044 RE VIANO T par.3					•
35019 RE COLLAGNA T par.3 35025 RE LIGONCHIO T par.3 35031 RE RAMISETO T par.3 35041 RE TOANO T par.3 35042 RE VETTO T par.3 35044 RE VIANO T par.3					•
35025 RE LIGONCHIO T par.3 35031 RE RAMISETO T par.3 35041 RE TOANO T par.3 35042 RE VETTO T par.3 35044 RE VIANO T par.3				+	•
35031 RE RAMISETO T par.3 35041 RE TOANO T par.3 35042 RE VETTO T par.3 35044 RE VIANO T par.3	$\overline{}$			+ + +	-
35041 RE TOANO T par.3 35042 RE VETTO T par.3 35044 RE VIANO T par.3		RE			-
35042 RE VETTO T par.3 35044 RE VIANO T par.3					•
35044 RE VIANO T par.3				Т	•
				Т	•
, 200 .0 Pano	35045	RE	VILLA MINOZZO	Т	par.3

36011	MO	FANANO	Т	par 2
36011		FIUMALBO	<u>'</u> T	par.3
	MO		<u>'</u> 	par.3
36016	MO	FRASSINORO	<u>'</u> Т	par.3
36017	MO	GUIGLIA		par.3
36018	MO	LAMA MOCOGNO	<u>T</u>	par.3
36020	MO	MARANO SUL PANARO	<u>P</u>	par.3
36024	MO	MONTECRETO	<u>T</u>	par.3
36025	MO	MONTEFIORINO	Т	par.3
36026	MO	MONTESE	Т	par.3
36029	MO	PALAGANO	Т	par.3
36030	МО	PAVULLO	Т	par.3
36031	МО	PIEVEPELAGO	T	par.3
36032	МО	POLINAGO	Т	par.3
36033	MO	PRIGNANO SULLA SECCHIA	Т	par.3
36035	MO	RIOLUNATO	Т	par.3
36042	МО	SERRAMAZZONI	Т	par.3
36043	МО	SESTOLA	Т	par.3
36047	МО	ZOCCA	Т	par.3
37007	ВО	BORGO TOSSIGNANO	Т	par.3
37010	ВО	CAMUGNANO	Т	par.3
37012	ВО	CASALFIUMANESE	Т	par.3
37013	ВО	CASTEL D'AIANO	Т	par.3
37014	ВО	CASTEL DEL RIO	T	par.3
37015	ВО	CASTEL DI CASIO	T	par.3
37020	ВО	CASTEL S. PIETRO TERME	 P	par.3
37022	ВО	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	Т	par.3
37026	ВО	FONTANELICE	<u>·</u> T	par.3
37027	BO	GAGGIO MONTANO	<u>'</u> 	par.3
37027	ВО	GRANAGLIONE	<u>'</u> T	par.3
37029	BO	GRIZZANA	T T	par.3
37031	BO	LIZZANO IN BELVEDERE	<u>'</u> 	par.3
			<u>'</u> 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
37034	BO	LOIANO	<u>'</u> 	par.3
37036	ВО	MARZABOTTO		par.3
37040	ВО	MONGHIDORO	<u>T</u>	par.3
37041	ВО	MONTERENZIO	<u>T</u>	par.3
37044	ВО	MONZUNO	<u>T</u>	par.3
37046	ВО	OZZANO	P	par.3
37049	ВО	PORRETTA TERME	<u>T</u>	par.3
37051	ВО	S.BENEDETTO VAL DI SAMBRO	Т	par.3
37054	ВО	S.LAZZARO DI SAVENA	Р	par.3
37058	во	SAVIGNO	_	
		(dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia	Т	par.3
37061	во	VALSAMOGGIA (dal 1/1/2014 originato dalla fusione di cinque co- muni: Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano,	Р	si veda delimitazione dei comuni prece- dente la fusione
		Monteveglio e Savigno)		_
37059	ВО	VERGATO	<u>T</u>	par.3
39004	RA	BRISIGHELLA	P	par.3
39005	RA	CASOLA VALSENIO	T	par.3
40001	FO	BAGNO DI ROMAGNA	Т	par.3
40007	FO	CESENA	P	par.3
40014	FO	GALEATA	Т	par.3
40019	FO	MELDOLA	Р	par.3
40020	FO	MERCATO SARACENO	Т	par.3

40031	FO	PORTICO	Т	par.3	
40032	FO	PREDAPPIO	P par.3		
40033	FO	PREMILCUORE	T par.3		
40036	FO	ROCCA S.CASCIANO	Т	par.3	
40043	FO	S.SOFIA	Т	par.3	
40044	FO	SARSINA	Т	par.3	
40046	FO	SOGLIANO AL RUBICONE	T	par.3	
40049	FO	TREDOZIO	T	par.3	
40050	FO	VERGHERETO	Т	par.3	
99019	RN	POGGIO TORRIANA (dal 1/1/2014 originato dalla fusione dei comuni di Torriana e Poggio Berni)	Р	par.3	
99028	RN	TORRIANA (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Poggio Torria- na)	Р	vedi delimitazione dei comuni precedente la fusione	
99020	RN	VERUCCHIO	Р	par.3	
99021	RN	CASTELDELCI	Т	par.3	
99022	RN	MAIOLO	T	par.3	
99023	RN	NOVAFELTRIA	Р	par.3	
99024	RN	PENNABILLI	Т	par.3	
99025	RN	SAN LEO	Т	par.3	
99026	RN	SANT'AGATA FELTRIA	Т	par.3	
99027	RN	TALAMELLO	Р	par.3	

Nella tabella che segue si riportano nuove delimitazioni decorrenti dal 1/1/2016 originate da "fusione" di Comuni, rilevanti per il tipo di operazione di cui al presente bando.

35007	RE	BUSANA (dal 1/1/2016 confluito nel comune di Ventasso)	Т	par.3
35019	RE	COLLAGNA (dal 1/1/2016 confluito nel comune di Ventasso)	Т	par.3
35025	RE	LIGONCHIO (dal 1/1/2016 confluito nel comune di Ventasso)	Т	par.3
35031	RE	RAMISETO (dal 1/1/2016 confluito nel comune di Ventasso)	Т	par.3
35046	RE	VENTASSO (dal 1/1/2016 originato dalla fusione dei comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto)	Т	par.3
37029	во	GRANAGLIONE (dal 1/1/2016 confluito nel comune Alto Reno Ter- me)	Т	par.3
37049	во	PORRETTA TERME (dal 1/1/2016 confluito nel comune Alto Reno Ter- me)	Т	par.3
37062	во	ALTO RENO TERME (dal 1/1/2016 originato dalla fusione dei comuni di Granaglione e Porretta Terme)	Т	par.3

16. Inadempimenti a impegni – previsioni sanzionatorie

Con riferimento all'art. 35 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 640/2014 e all'art. 15 del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016, s.m.i., si riconoscono gli inadempimenti e le relative modalità di definizione delle eventuali sanzioni come da seguenti Tabelle:

- Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione
- Impegni essenziali (impegno 1)
- Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante Azione (impegno 2)

TABELLA - Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione

Codi			Livello di disaggregazione dell'impegno (→determinazione del montante riducibile)				
ce Impe gno	Impegni	Mi sur a	Tipo opera zione	Gruppo coltura	Colt ura		
1	I richiedenti pagamenti per indennità compensative si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate per l'intera durata del periodo di riferimento delle indennità	X					
2	Mantenimento del rapporto UBA/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2, e del numero delle UBA allevate in azienda superiore o uguale a 2		X				

TABELLA-Impegni essenziali

Codice impegn o	Impegno	Infrazione
1	Mancato proseguimento dell'attività agricola nelle zone designate per l'intera durata del periodo di riferimento delle indennità	Mancata ottemperanza all'impegno caratterizzante il tipo di operazione

TABELLA- Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante Azione

Codice Impegno: 2: Mantenimento del rapporto UBA/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2, e del numero delle UBA allevate in azienda superiore o uguale a 2

Livello di infrazione Codice impegno Gravità		Entità	Durata		
Basso 1	2	Rapporto UBA/superficie foraggera su media annua maggiore di 0,15 e inferiore a 0,20.	Superficie a pascolo con tara richiesta a pagamento inferiore o uguale a 2 ha di superficie netta	Periodo di mancato mantenimento inferiore a 15 giorni.	
Medio 3	2	Rapporto UBA/superficie foraggera su media annua maggiore di 0,10 e inferiore o uguale a 0,15.	Superficie a pascolo con tara richiesta a pagamento superiore a 2 ed inferiore o uguale a 5 ha di superficie netta.	Il mancato rispetto del rapporto minimo UBA/SAU foraggera su base annua è stato determinato da periodi di insufficiente dotazione zootecnica aziendale verificatasi prevalentemente al di fuori della stagione di pascolamento.	
Alto 5	2 UBA/superficie foraggera che Fusica di Superficie		pagamento superiore o	Il mancato rispetto del rapporto minimo UBA/SAU foraggera su base annua è stato determinato da periodi di insufficiente dotazione zootecnica aziendale verificatasi prevalentemente all'interno della stagione di pascolamento	
			(*)		

^(*) Se gravità, entità e durata sono di livello massimo e l'inadempienza risulta ripetuta si applicano le previsioni di cui all'art. 17 del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016, s.m.i. Si rimanda alle previsioni del medesimo articolo anche per l'applicazione delle maggiorazioni della riduzione nei casi di ripetizioni di un'inadempienza non grave

Per la definizione della sanzione relativa all'inadempimento 2 si procede come da Allegato n. 4 al D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016, sue modifiche e integrazioni.

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016, s.m.i.;
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.







Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articoli 31 e 32.

MISURA 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Priorità P4 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla

silvicoltura

Focus area 4A Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

TIPO DI OPERAZIONE 13.2.01

PAGAMENTI COMPENSATIVI PER ALTRE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI SIGNIFICATIVI

Bando unico regionale - annualità 2016

Indice

- 1. Obiettivi
- 2. Beneficiari
- 3. Condizioni di ammissibilità
- 4. Impegni e superfici associabili a pagamenti per indennità
- 5. Aree di applicazione
- 6. Entità degli aiuti
- 7. Presentazione delle domande
- 8. Dotazione finanziaria
- 9. Istruttoria delle domande
- 10. Modulazione / Degressività
- 11. Controlli e sanzioni
- 12. Condizionalità
- 13. Subentro nell'impegno
- 14. Disposizioni transitorie
- 15. Zone a vincoli naturali diversi dalle zone montane Territorio svantaggiato collinare (Elenco Comuni totalmente o parzialmente compresi)
- 16. Inadempimenti a impegni previsioni sanzionatorie
- 17. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha l'obiettivo di attivare, per l'annualità 2016, il Tipo di operazione 13.2.01, "Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi" (diversi dalle zone montane), del P.S.R. 2014-2020, perseguendo gli obiettivi e le finalità della Misura 13 del medesimo Programma.

I pagamenti compensativi previsti dal Tipo di operazione 13.2.01.

- sono pagamenti erogati annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata;
- contribuiscono al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" e della Focus area P4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa";
- sono volti a prevenire e contrastare dinamiche di "abbandono" garantendo una gestione sostenibile delle risorse e la conservazione della biodiversità e del paesaggio rurale.

2. Beneficiari

Possono beneficiare delle indennità previste dal Tipo di operazione 13.2.01, gli agricoltori in attività, così come definiti nel paragrafo 8.2.12.2 del P.S.R. 2014-2020, che conducono superfici agricole nelle zone soggette a vincoli naturali significativi (diversi dalle zone montane) identificate tali in riferimento all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, svolgendo su di esse attività agricola, così come definita dall'art. 4 paragrafo 1 lett. "c" del Reg. (UE) n. 1307/2013 che comprende

- i. la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli,...
- ii. il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione.....o
- iii. lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 13 devono essere iscritti all'Anagrafe regionale delle aziende agricole con posizione debitamente validata del proprio fascicolo aziendale, così come prescritto dall'art. 4 del D.M. n. 162 del 12 gennaio 2015. Condizione necessaria per tale validazione è la costituzione ed aggiornamento del piano colturale aziendale come indicato all'art. 9 del suddetto D.M. In applicazione dell'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e dell'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, l'aggiornamento del Piano colturale aziendale è condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulla superficie. A tal proposito si precisa che, anche in caso di aggiornamento di fascicolo aziendale preesistente, lo stesso dovrà essere coerente con le previsioni della Determina del Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese n. 15462 del 4 dicembre 2012, avente ad oggetto "Regolamento Regionale n. 17/2003 - Rideterminazione del contenuto informativo dell'Anagrafe delle aziende agricole e della fonte documentale - ridefinizione allegato A".

Consorzi e proprietà collettive, come da definizioni di cui al paragrafo 8.2.12.2, e/o altre aggregazioni di proprietari, possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se svolgono direttamente, con regolare titolo di conduzione, l'attività agricola nelle superfici oggetto di richiesta di indennità, e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo Aziendale e inserito nell'Anagrafe delle aziende agricole.

Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, e che sono *agricoltori in attività* ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013. Si richiama al riguardo quanto disposto nella circolare AGEA n. ACIU.2016. 121 del 1/3/2016, s.m.i..

3. Condizioni di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno è necessario possedere i seguenti requisiti di accesso:

- a. essere agricoltore/imprenditore agricolo "attivo";
- b. condurre terreni agricoli in zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane (superfici agricole così come definite dall'art. 4 paragrafo 1 lett. "e" del Reg. (UE) n. 1307/2013);
- c. essere beneficiari, per ogni annualità di pagamento delle indennità, di importi non inferiori a complessivi € 250; nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il Tipo di operazione 13.2.01 che per il Tipo di operazione 13.1.01, ai fini del rispetto della condizione di accesso, è da considerare la somma degli importi richiesti per entrambi i tipi di operazione.

I sopracitati requisiti a. e b. devono essere mantenuti per l'intera durata del *periodo di riferimento per l'impegno di proseguire l'attività agricola nelle zone designate,* inteso come periodo di durata annuale compreso fra il 16 maggio 2016 e il 15 maggio 2017.

4. Impegni e superfici associabili a pagamenti per indennità

I richiedenti pagamenti per indennità compensative si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle aree di cui al successivo paragrafo 5 per l'intera durata del *periodo di riferimento*.

Le particelle per le quali nel periodo di riferimento dell'impegno non è assicurato lo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 4 par.1 lett. "c" del Reg. (UE) n. 1307/2013, ed in particolare dell'attività minima di cui al punto iii) della medesima lettera c), non possono essere considerate nell'assolvimento delle condizioni di ammissibilità e non possono essere computate nel calcolo delle indennità dovute. Per il riconoscimento delle attività di cui sopra si rimanda al contenuto del DM 1420/2015, e delle circolari AGEA nn. ACIU.2015.141 del 20/3/2015, ACIU.2015.425 del 29/9/2015, ACIU.2015.569 del 23/12/2015 e ACIU.2016.161 del 18 marzo 2016, loro modifiche e integrazioni.

Gli agricoltori che chiedono di riconoscere pagamenti per superfici "pascolo con tara" si impegnano a praticare con animali propri l'attività minima di pascolamento e a mantenere il rapporto UBA/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2, ed il numero delle UBA allevate in azienda superiore o uguale a 2, (impegno riferito alla consistenza media nell'anno solare di riferimento della domanda di pagamento).

Per anno solare di riferimento della domanda si intende l'anno solare nel quale è presentata la richiesta di indennità.

Relativamente alle UBA si assume come base di calcolo la sola consistenza zootecnica risultante dalle banche dati ufficiali (BDN) nel suddetto anno solare di riferimento.

Il mancato rispetto di tali impegni si configura come inadempimento, come disciplinato nei successivi paragrafi 11 e 16.

L'impegno di cui sopra inerente ai pascoli con tara non sostituisce gli adempimenti relativi all'attività minima, ma è da considerare aggiuntivo. In particolare, si evidenzia che le superfici per le quali viene dichiarata attività di pascolamento possono essere riconosciute ai fini dell'assolvimento dell'impegno e del computo delle indennità unicamente se l'attività soddisfa le condizioni, i carichi e la durata di cui al D.M. e alle circolari sopra riportate e se la medesima attività è svolta direttamente dall'azienda richiedente le indennità.

Le particelle oggetto di impegno devono contenere l'indicazione dell'attività minima, praticata attraverso il pascolo o lo sfalcio, sul piano colturale unico, nella sezione "dati aggiuntivi" di ciascuna particella. Le superfici per cui l'attività agricola consiste nell'attività di pascolamento saranno riconosciute ammissibili, purché effettivamente pascolate, solo alle aziende che gestiscono allevamenti censiti in BDN con la tipologia "all'aperto o estensivo" per le categorie di animali bovini, ovicaprini ed equini o equidi.

Le dichiarazioni inerenti alle attività di pascolamento e di sfalcio sono oggetto di specifica attività di controllo a campione da parte di AGREA.

Nei prati non pascolati, per le finalità del presente tipo di operazione, è possibile riconoscere solo l'attività agricola di sfalcio con asportazione del prodotto, e non quella di trinciatura/triturazione del cotico con rilascio sul terreno dei residui. Per essere riconosciuta, l'attività di sfalcio, come ogni altra attività agricola, deve essere svolta nell'anno di riferimento della richiesta di indennità. Pertanto, in caso di dichiarazione di sfalcio con cadenza biennale le particelle interessate sono elegibili al pagamento di indennità nella sola annualità nella quale è effettuata l'attività.

L'indicazione inerente a particelle oggetto di dichiarazione di attività di pascolamento non computate per i pagamenti delle indennità a motivo della applicazione della "modulazione/degressività" (vedi par. 10) o per scelta dichiarativa (vedi ad esempio l'indisponibilità delle superfici per l'intero periodo di riferimento dell'indennità), è rilevante unicamente in relazione all'ottemperanza e al controllo degli impegni di Condizionalità (par. 12).

Il pascolamento di terzi non è riconosciuto ai fini del computo delle indennità e dell'assolvimento dell'impegno di cui al comma 2 dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

All'impegno di cui al comma 2 dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 1305/2013 non concorrono le particelle impegnate in ritiri dalla produzione in riferimento alla Misura 10 del P.S.R. 2014-2020 (comprese quelle ritirate con analoghe Azioni attivate in precedenti periodi di programmazione) nonché i terreni lasciati a riposo in riferimento all'art. 46 par. 2 lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/13.

I beneficiari di pagamenti sono tenuti a mantenere i terreni dichiarati in domanda condotti nel rispetto delle Buone pratiche agricole usuali e nel rispetto delle buone condizioni agronomiche ambientali ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Per pagamenti di indennità relative alla Misura 212 del P.S.R. 2007-2013 per le quali non sia concluso il periodo di impegno continuativo di 5 anni relativo al proseguimento dell'attività agricola, si rimanda al successivo paragrafo 14 *Disposizioni transitorie*.

Fatto salvo il caso di subentro "totale" di impegno (vedi par. 13) una particella che non è condotta per l'intero *periodo di riferimento per l'impegno* non può essere computata nel pagamento delle indennità. Al riguardo, si evidenzia che in fase di compilazione delle domande è prevista la possibilità di omettere dal computo dei pagamenti le particelle per le quali il richiedente prevede che possa non essere garantita la conduzione per l'intero periodo considerato. Inoltre, nel rispetto delle condizioni poste dall'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 una domanda di pagamento può essere ritirata, in tutto o in parte in qualsiasi momento.

5. Aree di applicazione

La delimitazione delle aree di applicazione è definita ai paragrafi 8.1. e 8.2.12.3.2.1 del P.S.R. 2014-2020; l'elenco dei Comuni parzialmente o totalmente ricompresi nelle zone soggette a vincoli naturali significativi (diversi dalle zone montane) è riportato nel successivo paragrafo 15. Fino all'approvazione di nuove delimitazioni il Tipo di operazione 13.2.01 si applica al territorio regionale collinare classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE.

La Misura 13 intende promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio delle aree svantaggiate della Regione Emilia-Romagna; non sono pertanto eleggibili a pagamento particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

6. Entità degli aiuti

L'importo unitario delle indennità, per ogni annualità e per ettaro di superficie agricola (così come definita dall'art. 4 paragrafo 1 lett. "e" del Reg. (UE) n. 1307/2013), condotta nelle zone soggette a vincoli naturali significativi (diversi dalle zone montane) identificate tali in riferimento all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/13, è pari a **Euro 90** per ettaro.

I "Pascoli con tara" possono essere computati per il pagamento di indennità esclusivamente nelle aziende zootecniche, a condizione che venga su di essi effettivamente praticata con animali propri l'attività minima di pascolamento e se i richiedenti si impegnano a mantenere il rapporto UBA/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2, ed il numero delle UBA allevate in azienda superiore o uguale a 2.

Per pascoli con tara si intendono i pascoli con presenza di alberi e/o cespugli e/o piccoli arbusti e/o roccia affiorante diffusa, in misura non superiore al 20% (pascoli con tara non superiore al 20%) e pascoli con tara in misura compresa tra il 20% e il 50% della superficie (pascoli con tara non superiore al 50%).

Le superfici "pascolo con tara" su cui non viene esercitata l'attività minima di pascolamento definita ai sensi dei Decreti Ministeriali n. 65134 del 18 novembre 2014 e n. 1420 del 26 febbraio 2015, loro modifiche e integrazioni, saranno considerate superfici non ammissibili al pagamento.

Anche i terreni ritirati dalla produzione e/o messi a riposo e quelli relativi ai prati non pascolati e non oggetto sfalcio con asportazione nell'anno di riferimento della richiesta di indennità, per quanto al precedente punto 4, non sono considerati nel computo dei pagamenti.

Codici per castagneti

L'art. 52 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestali vigenti sono il riferimento per definire le operazioni colturali che contraddistinguono i castagneti da frutto in produzione (P.F.R. dell'Emilia-Romagna). Si evidenzia che a differenza di altre coltivazioni le ordinarie operazioni inerenti alla castanicoltura da frutto possono avere una cadenza periodica non necessariamente annuale.

- Codici per terreni dichiarabili SAU (Superficie Agricola Utilizzata)
- Sono considerate SAU le aree con soprassuoli a presenza esclusiva o prevalente di specie del genere Castanea, unicamente alle seguenti condizioni:
 - a. per struttura e fisionomia dei soprassuoli è verificabile la prevalente copertura di piante del genere Castanea allevate da frutto,
 - b. la copertura e il terreno sono oggetto nell'anno di riferimento delle indennità di ordinaria attività di coltivazione (come da art. 52 delle PMPF),
 - c. la superficie dichiarata "castagneto da frutto" interessata da copertura di piante allevate da frutto oggetto di ordinaria attività di coltivazione non presenta significative soluzioni di continuità (una soluzione di continuità è significativa quando l'area interessata deve essere considerata come differente singolo utilizzo).

Il codice per i castagneti da frutto in produzione nell'anno di riferimento è 1047 "castagno da mensa", con specifica annotazione "in produzione/PMPF" nel campo dati aggiuntivi. Le particelle così dichiarate nelle domande di sostegno e/o pagamento sono ammissibili ai sostegni per misure o operazioni che ammettono pagamenti per castagneti da frutto, se tale indicazione rispetta le condizioni sopra riportate, è verificata conforme in sede di controllo delle dichiarazioni dei piani colturali, e non configura una falsa dichiarazione (vedi anche Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio n. 49783 del 16 ottobre 2012). La semplice raccolta del prodotto (castagna o anche marrone) non è sufficiente a qualificare "agricola" una data superficie.

• Codici per terreni dichiarabili Superfici agricole non in produzione nell'annualità di riferimento (cod. 2.05.01 Reg. (CE) n. 1200/2009)

Sono considerate S.A. non in produzione nell'annualità di riferimento:

- a. le superfici già agricole che nel corso dell'anno di riferimento sono "non utilizzate", non soggette cioè a ordinaria attività colturale a cadenza annuale o pluriennale (il codice per il caso in questione è 1047 "castagno da mensa" con specifica annotazione "non utilizzato" nel campo dati aggiuntivi);
- b. i castagneti in fase di allevamento il codice per il caso in questione è 1047 "castagno da mensa" con specifica annotazione "in allevamento".

Tali superfici permangono non in produzione fino alla ripresa dell'attività minima e/o della produzione ovvero, (per il caso a.) fino al riconoscimento della loro naturale o indotta evoluzione in superficie forestale.

Le particelle dichiarate "non utilizzate" non sono ammissibili ai sostegni per misure o operazioni che ammettono pagamenti per castagneti da frutto, restano ammissibili quelle dichiarate "in allevamento".

• Codici per boschi di castagno

Sono considerate Superfici Forestali le aree nelle quali le specie del genere Castanea sono coltivate con criteri selvicolturali o comunque abbandonate alla naturale evoluzione (presenza prevalente di copertura diversa da specie del genere Castanea e/o di rinnovazione gamica e agamica di esemplari non innestati e/o non allevati e/o non potati e comunque in tutti i casi nei quali la mancata effettuazione di ordinarie pulizie secondo le tecniche dell'arboricoltura da frutto abbia determinato la prevalente affermazione di una copertura riconoscibile bosco).

I codici considerati appropriati per dette superficie sono i seguenti: 1746 Castagno, 1966 Castagno, EFA, 1967 Castagno da legno EFA e i codici comunque denominati Bosco non riconducibili a soprassuoli di conifere o a singole specie di latifoglie diverse da quelle del genere Castanea. Tali superfici non sono ammissibili ai sostegni per misure o operazioni che ammettono pagamenti per castagneti da frutto.

La semplice raccolta di prodotti non legnosi (frutti di bosco e sottobosco, funghi e tartufi) da superfici boscate, non è motivo sufficiente per qualificare e dichiarare le particelle interessate SA (superficie agricola) e non SF (superficie forestale) in domande di sostegno.

7. Presentazione delle domande

Le *domande di sostegno* inerenti a pagamenti compensativi per le zone soggette a vincoli naturali significativi (diversi dalle zone montane) hanno anche valenza di *domande di pagamento* (domande di sostegno/pagamento).

In applicazione dell'art. 67, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, per i tipi di operazione afferenti alle misure cosiddette "a superficie", sono da valere i termini di presentazione delle domande fissati all'art. 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Per quanto sopra, la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento e per le modifiche è pertanto fissata al giorno 16 maggio 2016.

Sono comunque applicabili alla Misura 13 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, fermi restando i termini massimi e le penalità previste nel medesimo articolo.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento.

I richiedenti possono escludere dal computo delle indennità le superfici per le quali non hanno la disponibilità per il *periodo di riferimento per l'impegno di proseguire l'attività agricola nelle zone designate*.

Le domande inerenti a pagamenti compensativi per le zone soggette a vincoli naturali significativi diversi dalle zone montane (al pari delle eventuali relative modifiche) dovranno pervenire ai Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca competenti per l'istruttoria di ammissibilità, compilate secondo le specifiche procedure operative di presentazione delle domande definite da AGREA.

8. Dotazione finanziaria

Come da paragrafo 10.3.8. del P.S.R. 2014-2020, le risorse attribuite alla Misura 13 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 ammontano ad Euro 89.872.378,00.

La stima delle richieste di pagamenti per entrambe le tipologie di operazione 13.1.01 e 13.2.01 a valere sull'annualità 2016 ammonta complessivamente a 19 milioni di Euro.

Vista la esplicita previsione del P.S.R. 2014-2020 di non attivare processi selettivi con riguardo alla Misura 13, si procederà al finanziamento di tutte le domande ritenute "ammissibili" anche nel caso in cui l'ammontare delle richieste di pagamenti, complessiva per entrambe le tipologie di operazione, dovesse eccedere la stima annuale sopra individuata.

9. Istruttoria delle domande

Con riferimento alle attività di cui all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013, il controllo amministrativo sulle domande di sostegno/pagamento ai fini della ammissibilità e della concessione del sostegno è effettuato dai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca.

Per richieste inerenti a superfici ricadenti in territori di più Servizi Territoriali si farà riferimento, per la ricezione e l'istruttoria alla rilevanza in termine di estensione delle superfici computate per i pagamenti.

Ogni Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca provvederà:

- a. alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b. all'istruttoria di ammissibilità, alla quantificazione degli importi ed ai necessari controlli;
- c. a definire gli esiti delle istruttorie di ammissibilità sul Sistema Operativo delle Pratiche (SOP) di AGREA;
- d. all'approvazione di un elenco delle domande ammesse e alla concessione delle indennità, nell'atto verranno indicate anche le istanze non ammissibili;
- e. agli obblighi di comunicazione degli esiti delle domande tramite pubblicazione sul BURERT.

E' esclusa ogni altra comunicazione formale, restano fermi in capo ai Servizi di cui sopra gli ulteriori obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

I responsabili del procedimento per la fase di competenza dei Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca sono individuati nell'allegato n. 3 dell'atto di approvazione del presente bando.

I Servizi dovranno completare il procedimento istruttorio con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e la concessione delle indennità entro il 15 novembre 2016.

Il termine di cui sopra è differibile per giustificati motivi con atto del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca.

Per le istanze ritenute non ammissibili il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, nei termini e ai sensi della normativa in materia di procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

10. Modulazione / Degressività

La modulazione del premio corrisposto al beneficiario avverrà secondo i seguenti criteri:

- per aziende con superficie a premio inferiore o uguale a 20 ha, erogazione del 100% del sostegno/ha di SAU previsto;
- per aziende con superficie a premio superiore a 20 ha e inferiore o uguale a 30 ha, il sostegno/ha previsto è ridotto del 20% per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha;
- per aziende con superficie a premio superiore a 30 ha il sostegno/ha previsto, per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha e fino a 30 ha è ridotto del 20% e per quella eccedente i 30 ettari è ridotto del 30%;
- il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 ha.

La degressività dei premi, nell'ambito di ciascuna azienda, sarà applicata prima sulle superfici eccedenti ciascuno scaglione ubicate nel territorio soggetto a vincoli naturali significativi, diverso dalle zone montane (Tipo di operazione 13.2.01), e successivamente su quelle ricadenti nei territori montani (Tipo di operazione 13.1.01).

11. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013,
- dal Reg. (UE) n. 640/2014,
- dal Reg. (UE) n. 809/2014,
- dal D.M. n. 3536 dell' 8 febbraio 2016, s.m.i.,
- dalle Tabelle di cui al successivo paragrafo 16,
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle *misure a premio per superfici ed animali*.

La perdita dei requisiti di accesso di cui al paragrafo 3 determina la decadenza dalla concessione del sostegno e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi.

La cessazione completa dell'attività agricola nelle zone designate prima del termine del periodo di impegno, fatti salvi i casi di subentro di cui al successivo paragrafo 13 o i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'art. 47 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013, si configura un inadempimento essenziale che comporta la decadenza della concessione del sostegno e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi.

Per i beneficiari di indennità che hanno richiesto pagamenti per superfici "pascolo con tara", la mancata ottemperanza alla pratica minima di pascolamento con animali propri si configura quale difformità dichiarativa rispetto alla domanda, con conseguente applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 19 del Reg. (UE) n. 640/2014. Ugualmente si procederà qualora controlli di

superficie o "in loco" evidenzino condizioni che, come da presente bando, non concorrono all'assolvimento dell'impegno di cui al comma 2 dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 1305/2013 in particelle oggetto di richiesta di pagamento di indennità.

La mancata osservanza dell'impegno del mantenimento del rapporto UBA/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2, e del numero delle UBA allevate in azienda superiore o uguale a 2 (impegno riferito alla consistenza media nell'anno solare di riferimento della domanda di pagamento) configura sia difformità dichiarativa rispetto alla domanda, con conseguente applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 19 del Reg. (UE) n. 640/2014 nonché inadempimento all'impegno ai sensi dell'art. 35 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 640/2014 con conseguente applicazione delle riduzioni secondo gli indici di cui al successivo paragrafo 16.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

12. Condizionalità

I beneficiari del Tipo di operazione 13.2.01, sono tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità per l'anno 2016 si richiamano anche il D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016, s.m.i., e gli atti regionali pertinenti a valere per la medesima annualità, loro modifiche e integrazioni.

13. Subentro nell'impegno

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso".

Come già previsto al paragrafo 11, se in caso di cessione totale dei terreni dichiarati in una domanda di indennità, non avviene il subentro, salvo documentati casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, si configura un inadempimento essenziale che comporta in capo al beneficiario la decadenza della concessione del sostegno e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi.

La cessione parziale di particelle richieste a pagamento prima della scadenza del periodo di riferimento per l'impegno non consente il subentro e, fatto salvo quanto previsto all'art. 15 del Reg. (UE) n. 640/2014, configura una difformità dichiarativa rispetto alla domanda, con conseguente applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 19 del Reg. (UE) n. 640/2014.

In considerazione della valenza annuale della domanda di sostegno/pagamento per la Misura 13 del P.S.R. 2014-2020, fatti salvi i casi di successione per decesso, il subentro disciplinato nel presente paragrafo riguarda unicamente il subentro negli impegni e non il subentro nei benefici. Pertanto il pagamento, in caso di cessione totale dell'azienda sarà comunque erogato al cedente, fermi restando la sussistenza dei requisiti di accesso da parte del nuovo soggetto subentrante e le ulteriori condizioni di seguito descritte:

• gli importi dovuti per l'annualità di riferimento possono essere ricalcolati in esito alle modifiche prodotte dalla cessione,

• per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del *periodo di riferimento*; fatti salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Nel caso in cui un subentrante non porti a termine l'impegno relativo al proseguimento dell'attività agricola il cedente non potrà percepire l'indennità per il periodo di riferimento non concluso ed è tenuto alla restituzione degli eventuali pagamenti già erogati per tale periodo.

In relazione alla cessione si dovrà procedere come di seguito indicato.

Il soggetto subentrante che intende proseguire un impegno di mantenimento dell'attività agricola originariamente assunto da altro beneficiario prima della scadenza del *periodo di riferimento per l'impegno di proseguire l'attività agricola nelle zone designate*, deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'"Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento Regionale n. 17 del 15 settembre 2003.

Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare al Servizio Territoriale competente una domanda di subentro di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet http://agrea.regione.emilia-romagna.it, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. n. 17/2003.

Ovvero, in alternativa:

Il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare al Servizio Territoriale competente e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. n. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

14. Disposizioni transitorie

Il Reg. (UE) n. 1305/2013 non ha riproposto nel periodo 2014-2020, l'impegno di proseguimento dell'attività agricola come in precedenza previsto dal Reg. (CE) n. 1698/2005. Infatti nel P.S.R. 2007-2013 l'impegno era di minimo 5 anni continuativi dalla prima domanda di indennità, ora l'impegno ha durata annuale.

Può quindi verificarsi il caso di beneficiari che nel 2016 chiedono un pagamento relativamente alla Misura 13 del nuovo Programma, non avendo ancora concluso il periodo di 5 anni del precedente Programma.

Nel caso sopra citato la domanda per la nuova Misura 13 è ammissibile, ma i precedenti impegni non ancora conclusi devono essere terminati secondo le disposizioni del P.S.R. 2007-2013. Solo i beneficiari che hanno presentato domanda di aiuto per la prima volta relativamente alle indennità della Misura 211 nel 2014 sono esentati dal proseguire dette obbligazioni secondo il precedente Programma.

Con riferimento al paragrafo 3 ultimo comma dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 e all'art. 17 del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016, si evidenzia che fra gli inadempimenti di cui alla tabella del successivo paragrafo 16, non sussistono inadempimenti "analoghi" a quelli compresi nella deliberazione di Giunta regionale n. 1107/2011 inerenti alla ex Misura 212.

15. Zone a vincoli naturali diversi dalle zone montane - Territorio svantaggiato collinare (elenco Comuni totalmente o parzialmente compresi)

Fino all'approvazione di nuove delimitazioni il Tipo di operazione 13.2.01 si applica al territorio regionale collinare classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE.

codice ISTAT	PROV	COMUNE	delimitazione P - parziale T - totale	art.3 Dir 268/75/CEE e succ.
33009	PC	CAMINATA	Т	par.4
33025	PC	GROPPARELLO	Т	par.4

		_		
33026	PC	LUGAGNANO VAL D'ARDA	Т	par.4
33029	PC	NIBBIANO	Т	par.4
33031	PC	PECORARA	Т	par.4
33033	PC	PIANELLO VAL TIDONE	Т	par.4
33034	PC	PIOZZANO	Т	par.4
33044	PC	VERNASCA	Т	par.4
35043	RE	VEZZANO SUL CROSTOLO	Т	par.4
37006	ВО	BOLOGNA	Р	par.4
37018	во	CASTELLO DI SERRAVALLE (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)	Т	par.4
37042	ВО	MONTE S.PIETRO	Т	par.4
37043	во	MONTEVEGLIO (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)	Р	par.4
37047	ВО	PIANORO	Р	par.4
37057	ВО	SASSO MARCONI	Т	par.4
37061	во	VALSAMOGGIA (dal 1/1/2014 originato dalla fusione di cinque comuni: Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno)	Р	si veda delimitazione dei comuni precedente la fusione
40009	FO	CIVITELLA DI ROMAGNA	Т	par.4
40011	FO	DOVADOLA	Т	par.4
40022	FO	MODIGLIANA	Т	par.4
40037	FO	RONCOFREDDO	Т	par.4
99004	RN	GEMMANO	Т	par.4
99006	RN	MONDAINO	Т	par.4
99008	RN	MONTEFIORE CONCA	Т	par.4
99009	RN	MONTE GRIDOLFO	Т	par.4
99010	RN	MONTESCUDO	Т	par.4
99015	RN	SALUDECIO	Т	par.4

Nella tabella che segue si riportano nuove delimitazioni decorrenti dal 1/1/2016 originate da "fusione" di Comuni, rilevanti per il Tipo di operazione di cui al presente bando.

99010	RN	MONTESCUDO (dal 1/1/16 confluito nel comune di Montescudo Monte Colombo)	Т	par.4
99029	RN	MONTESCUDO MONTE COLOMBO (dal 1/1/16 originato dalla fusione di Montescudo e Monte Colombo – Monte Colombo non comprende aree svantaggiate)		par.4

16. Inadempimenti a impegni – previsioni sanzionatorie

Con riferimento all'art. 35 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 640/2014 e all'art. 15 del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016, s.m.i., si riconoscono gli inadempimenti e le relative modalità di definizione delle eventuali sanzioni come da seguenti Tabelle:

- Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione
- Impegni essenziali (impegno 1)
- Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante Azione (impegno 2)

TABELLA - Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione

Codice Impegno	Impegni		Livello di disaggregazione dell'impegno (→determinazione del montante riducibile)			
		Misura	Tipo operazione	Gruppo coltura	Coltura	
1	I richiedenti pagamenti per indennità compensative si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate per l'intera durata del periodo di riferimento delle indennità					
	Mantenimento del rapporto UBA/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2, e del numero delle UBA allevate in azienda superiore o uguale a 2		X			

TABELLA-Impegni essenziali

Codice impegno	Impegno	Infrazione		
1	Mancato proseguimento dell'attività agricola nelle zone designate per l'intera durata del periodo di riferimento delle indennità	Mancata ottemperanza all'impegno caratterizzante il tipo di operazione		

TABELLA- Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante Azione

Codice Impegno: 2: Mantenimento del rapporto UBA/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2, e del numero delle UBA allevate in azienda superiore o uguale a 2

Livello di infrazione	Codice impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	2	foraggera su media annua maggiore di 0,15 e inferiore a 0,20.	inferiore o uguale a 2 ha di superficie netta	Periodo di mancato mantenimento inferiore a 15 giorni.
Medio 3	2	foraggera su media annua maggiore di 0,10 e inferiore o	superiore a 2 ed inferiore o uguale a 5 ha di superficie	Il mancato rispetto del rapporto minimo UBA/SAU foraggera su base annua è stato determinato da periodi di insufficiente dotazione zootecnica aziendale verificatasi prevalentemente al di fuori della stagione di pascolamento.
Alto 5	2	Mancato mantenimento continuativo sia del rapporto UBA/superficie foraggera che del numero delle UBA	Superficie richiesta a pagamento superiore o uguale a 5 ha	Il mancato rispetto del rapporto minimo UBA/SAU foraggera su base annua è stato determinato da periodi di insufficiente dotazione zootecnica aziendale verificatasi prevalentemente all'interno della stagione di pascolamento
			(*)	

^(*) Se gravità, entità e durata sono di livello massimo e l'inadempienza risulta ripetuta si applicano le previsioni di cui all'art. 17 del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016, s.m.i.. Si rimanda alle previsioni del medesimo articolo anche per l'applicazione delle maggiorazioni della riduzione nei casi di ripetizioni di un'inadempienza non grave.

Per la definizione della sanzione relativa all'inadempimento 2 si procede come da Allegato n. 4 al D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016, sue modifiche e integrazioni.

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 3536 del 8 febbraio 2016, s.m.i;
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

Bandi unici regionali per i Tipi di operazione 13.1.01 e 13.2.01 - Individuazione dei Responsabili del procedimento amministrativo, della struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale e degli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti per ogni Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca.

Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca	Responsabile del procedimento	Struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale	Uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna	Fabio Falleni	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna Ufficio di Bologna Viale Silvani, 6 - 40122 Bologna (BO)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì Cesena	Amadori Vincenza	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì Cesena	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì Cesena Piazza Morgagni 2 - 47021 Forlì Cesena (FC)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena	Corsini Adriano	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena Via Scaglia Est n°15, 4°piano - 41126 Modena (MO)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma	Vittorio Romanini	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma P.le Barezzi 3 - 43121 Parma (PR)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza	Merli Donata	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza C.so Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza (PC)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna	Stefanelli Massimo	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna Viale della Lirica 21 - 48124 Ravenna (RA)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia	Bagni Anna	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia Via Gualerzi, 38-40 – 42124 loc. Mancasale Reggio Emilia (RE)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini	Moroni Renzo	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini Via D. Campana, 64 - 47922 – Rimini (RN)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/466

data 11/04/2016

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

omissis	
L'assessore Segretario:	Costi Palma

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza